



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 122 del 12 febbraio 2020

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da MPM Ingegneria S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di riparazione e miglioramento sismico del palazzo Stadera sito nel comune di Tossicia”. Importo a base di gara euro: 172.609,21. S.A.: Comune di Tossicia.

PREC 175/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 77863 del 4.10.2019 presentata da MPM Ingegneria S.r.l. in merito alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di riparazione e miglioramento sismico del palazzo Stadera sito nel comune di Tossicia;

VISTA la censura mossa da parte istante in qualità di capogruppo del costituendo RTP, in particolare con riferimento alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico non risultando essere stata resa in maniera completa la dichiarazione da parte del professionista geometra indicato quale componente del gruppo di progettazione, oltre che per la mancanza della certificazione antimafia. Risulta dai documenti versati in atti che la società MPM Ingegneria S.r.l., dopo esplicita richiesta avanzata dalla stazione appaltante mediante soccorso istruttorio, abbia integrato la propria documentazione dichiarando la presenza del Geometra Andrea Romanelli all'interno della propria società con contratto di collaborazione il quale fattura nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo. Ritiene parte istante che la documentazione richiesta mediante l'istituto del soccorso istruttorio non fosse necessaria in quanto secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara le dichiarazioni dovevano essere rese dal concorrente che nel caso di specie risulta essere l'RTP formato dalla MPM Ingegneria S.r.l. quale capogruppo e dall'Ing. Angelo Torrisi nonché dal Geologo Adele Agnelli;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30.10.2019;

VISTI gli atti prodotti unitamente all'istanza, in particolare il disciplinare di gara laddove prevede, al punto 5 – soggetti ammessi in forma associata e condizioni di partecipazione, espressamente che “*i raggruppamenti di operatori economici di cui alle lett. da a) a h), nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del codice, le seguenti condizioni: essi dovranno essere composti da un architetto, un ingegnere strutturista, un geometra, un geologo e un giovane professionista, quest'ultimo abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'unione europea di residenza*”;

CONSIDERATO che in sede di partecipazione i soggetti facenti parte del costituendo RTP hanno dichiarato e indicato quali parti del servizio sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici/professionisti in caso di aggiudicazione. Con riferimento alla figura del geometra risulta essere stato indicato Andrea Romanelli con svolgimento della prestazione relativa ai rilievi e alla restituzione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

grafica, alla misurazione e contabilità dei lavori. Risulta pertanto, relativamente a questo professionista prodotta la propria dichiarazione ma limitatamente alle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) d.lgs. 50/2016;

RILEVATO che la stazione appaltante ha fornito nella *lex specialis* precise indicazioni in ordine alla presenza di determinate figure professionali cui far eseguire le diverse prestazioni oggetto dell'affidamento da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario, con conseguente necessaria produzione delle relative dichiarazioni da parte di ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione;

RITENUTO che nel caso di specie la capogruppo del costituendo RTP abbia formulato la propria domanda di partecipazione coerentemente con le prescrizioni di gara, ma con una dichiarazione incompleta relativamente alla figura del professionista geometra indicato e che, anche a seguito di soccorso istruttorio, la dichiarazione resa in ordine ai motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sia risultata comunque incompleta con conseguente provvedimento di esclusione;

CONSIDERATO che la commissione di gara ha operato nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara definito dalla stazione appaltante;

VISTE le Linee guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTO il Bando tipo n. 3 sui Servizi di Ingegneria e architettura, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della commissione di gara sia conforme alla normativa e coerente alla *lex specialis* così come definita dalla stazione appaltante.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2020
Il segretario *Maria Esposito*